

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1500-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1961*  
(V. Stampato n. 2025)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 28 MARZO 1961

**Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1961**

**Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame tende a rimuovere, con lo aumento dell'organico della Magistratura, la causa principale della lentezza dell'amministrazione della Giustizia. È a tutti nota la crisi che questa attraversa, e da tempo l'opinione pubblica, il Parlamento, gli Ordini forensi, reclamano l'intervento del legislatore. Le rassegne dell'attività giudiziaria fatte ogni anno dal Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione e dai Procuratori generali delle Corti d'Appello forniscono interessanti panorami che dimostrano le accresciute esigenze del lavoro giudiziario.

Sensibile a questi problemi, il Ministro Guardasigilli ha concepito un piano organico di rinnovamento della Giustizia, che si basa principalmente sui seguenti punti:

- 1) riforma dei codici e della legislazione;
- 2) nuovo ordinamento giudiziario;
- 3) nuovo ordinamento penitenziario;
- 4) rinnovamento dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria;
- 5) nuovi ordinamenti professionali.

Il provvedimento si inquadra in questo piano più vasto, insieme ad altri ad esso connessi, alcuni dei quali già approvati, come la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sul nuovo ordinamento dei cancellieri e sull'aumento dei loro organici, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sul nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari, la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già citata, sul nuovo ordinamento del personale di dattilografia; il disegno di legge sul nuovo sistema di promozione dei magistrati, quello sul loro trattamento economico, quello sul nuovo ordinamento giudiziario, quello sul nuovo ordinamento penitenziario: tutti in corso di approvazione o di avanzata elaborazione; e gli altri, allo studio, sui nuovi ordinamenti delle professioni di avvocato e procuratore, di notaio e su una disciplina unitaria dell'esercizio delle libere professioni.

Il proposto aumento degli organici dei magistrati verrebbe attuato gradualmente in cinque anni, a cominciare dal 1° luglio 1960,

in vista della duplice finalità di ottenere la necessaria selezione del personale e di ripartire nel tempo il relativo onere finanziario.

Alla copertura di tale onere per il primo esercizio finanziario (1960-61) si provvede mediante riduzione del fondo globale stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro ed al riguardo la Commissione finanze e tesoro del Senato, come già quella della Camera, ha espresso il suo parere favorevole.

I magistrati italiani, che nel 1871 erano 4.954, sono attualmente 5.703. In quasi un secolo, malgrado l'aumento della popolazione, del ritmo della vita, delle competenze dei vari giudici e della produzione legislativa, la Magistratura italiana è stata incrementata di sole 749 unità. L'aumento di 1.287 nuovi posti di ruolo realizza, con una sola legge, un incremento di quasi il doppio di tutti gli aumenti effettuati nel corso di un secolo. I posti di ruolo della Magistratura passano dai 5.703 attuali a 6.990.

L'aumento è previsto proporzionalmente per tutte le categorie di magistrati, da quelli di Tribunale a quelli di Cassazione.

L'andamento della Giustizia nei tempi più recenti è dimostrato dai seguenti dati, desunti dai prospetti statistici esposti dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in occasione dell'inaugurazione dello anno giudiziario 1961.

In ciascuno degli ultimi anni sono stati pronunciate dai magistrati italiani oltre 230 mila sentenze civili e sono stati accertati circa 1.900.000 reati (delitti e contravvenzioni); sono stati emessi 500.000 decreti di ingiunzione, 9.000 provvedimenti relativi a separazioni personali di coniugi e 30.000 relativi a vendite giudiziarie mobiliari: cifre indicative di un lavoro imponente se si considera l'esiguo numero dei decidenti.

Presso la Corte di Cassazione, al principio dell'anno 1959, erano pendenti 5.860 ricorsi civili e 45.460 ricorsi penali. Nel 1959 detta Corte ha pronunciato, in materia civile, 4.124 sentenze e 410 ordinanze; nel 1960 ha pronunciato 3.775 sentenze e 364 ordinanze. In materia penale ha pronunciato 10.781 sentenze e 22.530 ordinanze nell'anno 1959; 10.225 sentenze e 29.039 ordinanze nel 1960. Però, sono sopravvenuti 4.952 ricorsi civili nel 1959 e 4.867 nel 1960; 30.422 ricorsi pe-

nali nel 1959 e 24.758 nel 1960. Sicchè, nonostante lo sforzo operoso dei magistrati addetti alla Corte suprema, il numero dei ricorsi civili pendenti al 31 dicembre scorso è rimasto quasi invariato ed i ricorsi penali, sebbene l'applicazione dell'amnistia ne abbia fatti eliminare moltissimi, sono rimasti in numero di 28.261.

L'attuale pianta organica della Corte di Cassazione comprende, nelle funzioni giudicanti, oltre al Primo Presidente ed a 17 magistrati con ufficio direttivo, 128 Consiglieri. Nelle funzioni requirenti comprende, oltre al Procuratore generale ed all'Avvocato generale, 23 sostituti.

Per ovviare, in qualche modo, a tale ristrettezza numerica in questi ultimi anni sono stati destinati in soprannumero alle sezioni giudicanti 17 magistrati con ufficio direttivo ed alla Procura 3 avvocati generali. Inoltre, sono stati applicati (cosa in precedenza giammai avvenuta) 30 magistrati di appello alle sezioni giudicanti e 15 alla Procura generale. Questi rimedi di carattere straordinario e temporaneo non sono valsi, però, ad evitare, neppure in via contingente, le difficoltà dei servizi derivanti dalla insufficienza dei ruoli perchè ad essa si è aggiunta la carenza dei medesimi, determinata dalla omissione dei bandi di concorso per il 1960 e per il 1961. Infatti, proprio mentre i processi si sono accumulati nella indicata stragrande quantità presso la Corte di Cassazione ed in misura pure preoccupante presso le Magistrature di merito e sebbene fosse a tutti noto che tali processi non possono essere definiti a causa soprattutto della grave insufficienza numerica dei magistrati, si sono lasciati scoperti i posti che la legge vigente destina ai concorsi degli anni anzidetti. Si sono così fatti accumulare, tra vacanze previste ed impreviste, 35 posti di magistrato di Cassazione e 105 posti di magistrato di appello per il 1960 e circa altrettanti si vanno accumulando per il 1961, in relazione ai quali il Consiglio superiore della Magistratura ha emanato i dovuti provvedimenti soltanto per la copertura rispettivamente di un terzo e di sei decimi destinati agli scrutini ma non ha emanato i provvedimenti altrettanto dovuti in relazione rispettivamente agli altri due terzi ed agli altri quattro decimi destinati ai

concorsi: ciò in vista di un diverso sistema di promozione che ancora non è stato introdotto, sebbene abbia formato oggetto di esame ed approvazione da parte del Senato. Inoltre risulterebbe che non si sia ancora provveduto alla nomina di 46 magistrati d'Appello vincitori dell'ultimo concorso relativo allo anno 1959.

Per porre rimedio ad un simile stato di cose, la Camera dei deputati, emendando il testo proposto dal Governo, ha elevato da 100 a 150 il numero dei posti in aumento di magistrato di Cassazione e da 300 a 325 il numero dei posti di magistrato di Appello, mentre ha ridotto da 1.000 a 800 il numero dei posti in aumento nel ruolo dei magistrati di Tribunale.

L'aumento del numero dei posti di magistrato di Cassazione appare necessario in relazione alla esposta situazione dei ruoli ed alla mole degli affari in continuo, sensibile aumento. Esso è anche determinato dalla necessità di provvedere all'aumento del numero dei presidenti di sezione delle Corti di Appello, in previsione della possibilità di costituire nuove sezioni di tali Corti a seguito dell'aumento del numero dei consiglieri.

Inoltre la Camera, al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati, resi più gravi, come si è rilevato, dalla mancata copertura dei posti a seguito delle vacanze previste ed impreviste verificatesi negli anni 1960 e 1961 ed alle quali non si è provveduto indicando i prescritti concorsi, ha approvato una norma di emergenza.

Con essa si vuole utilizzare le graduatorie dell'ultimo concorso espletato destinando 35 posti di Magistrato di Corte di Cassazione e 115 posti di Magistrato di Corte d'Appello alle promozioni dell'anno 1959, prelevandoli fra quelli di nuova istituzione e lasciando inalterata la destinazione delle vacanze che si sono accumulate e che si vanno accumulando, nonchè di quelle che si vengono a formare mediante lo scaglionamento dei posti, con gradualità decrescente, a cominciare dall'anno 1960 sino all'anno 1964.

Questa norma — oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge — ha dato luogo ad alcune obiezioni sia sotto il profilo della costituzionalità, sia sotto quello della opportunità.

A sorreggere la disposizione nel suo complesso valgano anzitutto specifici precedenti analoghi adottati in tempi diversi (quasi sempre in occasione di altri aumenti di organici).

Basterebbe richiamare, tra detti precedenti, quelli posteriori al 27 dicembre 1947, data in cui venne emanata la Costituzione repubblicana ed anzitutto la legge 4 maggio 1951, n. 383.

Con tale provvedimento, mentre era in via di espletamento il concorso indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1951, il numero dei posti ad esso relativi venne accresciuto. Pure la legge 13 dicembre del 1949, n. 887, al fine di garantire un'equa ripartizione dei posti in aumento, ne attribuì una parte ai magistrati che nel concorso per 64 posti di magistrato di Appello, indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947, avevano riportato un voto non inferiore a 47 (art. 2). Anche in precedenza, ancorchè non vi fossero aumenti di organici, furono emanati analoghi provvedimenti legislativi ritenuti pienamente regolari ed opportuni.

Tali precedenti dovrebbero dissipare totalmente le perplessità che nascono dal fatto che provvedimenti del genere sono stati respinti dal Senato per i notai, per i cancellieri e, nel 1958, per gli stessi magistrati.

Il richiamo ai cancellieri ed ai notai è, invero, inconferente, in quanto per i predetti le proposte di aumento dei posti messi a concorso non sono mai state fatte in occasione di aumento di piante di organico.

Anche la proposta dell'onorevole Tessitori, ora autorevole Ministro per la riforma burocratica, riguardante i magistrati nel 1958 fu giustamente respinta, sia perchè non vi era allora alcun aumento di organico, sia perchè era già imminente il bando del concorso del 1959; il che non è invece avvenuto per gli anni 1960-1961. Pertanto trattasi, di situazioni profondamente diverse che non possono in alcun modo essere richiamate.

Comunque, per i notai i precedenti non mancano; e valga per tutti ricordare la legge 1° dicembre 1952, n. 1845, che in aggiunta ai vincitori del concorso per esami consentì la nomina a notaio di altri candidati, fino ad un massimo di 105; per altre categorie, ricorderò la recente legge 3 aprile 1961,

n. 285, che consente di assumere nel ruolo dei direttori didattici i candidati ad un concorso per esami fino ad esaurimento della graduatoria.

Vero è che l'articolo 105 della Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura il potere di autogoverno dell'Ordine giudiziario e con esso quello di provvedere alle promozioni dei Magistrati. Ma la stessa norma espressamente statuisce che a ciò il Consiglio Superiore deve provvedere secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, la cui emanazione rientra nelle attribuzioni sovrane del Parlamento. Per cui l'attività meramente amministrativa di detto Consiglio, che si deve limitare alla parte regolata dal legislatore, non resta affatto vulnerata dalla legge che, aumentando gli organici dei magistrati, attribuisce un certo numero di posti, in considerazione di una particolare situazione contingente, agli ultimi concorsi espletati. Infatti, non è la legge l'atto da cui discendono formalmente le promozioni dei magistrati, ma dovrà essere il Consiglio anzidetto, con provvedimenti propri, a deliberare le promozioni, in ossequio al precetto costituzionale ed in base alla norma dettata dal Parlamento il quale, proprio in forza della Costituzione, ha in materia la pienezza del potere normativo; onde ben può, con legge ordinaria, modificare la norma anche essa ordinaria, secondo la quale si determina il numero dei posti da attribuire ai concorsi per le promozioni in Appello ed in Cassazione. Con ciò il legislatore non si sostituisce al Consiglio superiore nè comprime la sua sfera di competenza, ma anzi rimuove l'ostacolo puramente formale costituito dall'esiguo numero dei posti che poteva coprire in base ai bandi di concorso, consentendo a detto organo di utilizzare più ampiamente le graduatorie da esso stesso formate ed approvate e di spiegare quindi in un ambito maggiore la sua attribuzione di promuovere i magistrati alle funzioni superiori.

È noto che le graduatorie conservano efficacia nel tempo, nel senso che possono essere utilizzate qualora nuovi posti si rendano vacanti. Il che si esprime dicendo che la graduatoria è aperta, nel senso che tutti coloro che vi sono compresi sono in potenza nominabili in quanto hanno una qualificazione a

coprire i posti disponibili. Se non conseguono la nomina, ciò è dovuto alla ristrettezza dei posti conferibili ma non a loro difetto di capacità.

Infine, non si oppone alla disposizione in oggetto alcun preteso interesse legittimo o anche semplice aspettativa di altri magistrati e particolarmente degli aspiranti alla promozione a mezzo degli scrutini che, come si è già detto, sono stati regolarmente e tempestivamente indetti, senza che fossero contemporaneamente banditi, secondo la legge vigente, i corrispondenti concorsi. Invero, questi magistrati possono attendersi di coprire soltanto rispettivamente un terzo e sei decimi dei posti per la Cassazione e per lo Appello, vacanti nel 1961 e nel 1962. Sarebbe troppo se essi pretendessero di giovare in via esclusiva non soltanto di tutte le vacanze che si sono verificate, ma anche delle altre derivanti dall'aumento organico che invece dovranno essere coperte nei modi che il legislatore vuole stabilire, all'atto stesso dell'aumento, non potendosi non riconoscere al Parlamento il potere di assegnare, con propria determinazione, i posti di nuova istituzione.

Sensibile alle prospettate esigenze la maggioranza della Commissione di giustizia ha ritenuto non soltanto di poter accettare il criterio adottato dalla Camera ma di doverlo perfezionare e migliorare dandogli una maggiore ampiezza ed un carattere di più spiccata equità. La prima esigenza riguarda la funzionalità della Corte di cassazione ove il lavoro oltremodo pesante ed in continuo aumento ed il noto preoccupante arretrato esigono un maggior numero di magistrati; la seconda deriva dalla necessità di proporzionare il numero di magistrati da promuovere a quello di coloro che avrebbero già ottenuto la promozione qualora i concorsi avessero avuto il loro regolare e legittimo svolgimento. Pertanto, la Commissione, accogliendo una proposta del senatore Zotta, ha ritenuto che debba essere emendato il testo dell'articolo 2 del disegno di legge ed attribuito l'aumento dei posti non ad uno soltanto, ma a tre degli ultimi concorsi espletati, rendendo in tal modo possibile la promozione a quei magistrati che potessero essere stati impediti a partecipare all'ultimo

concorso, escludendone, peraltro, coloro che avendovi partecipato hanno ottenuto una votazione inferiore.

Il numero dei posti da attribuire ai concorsi anzidetti è stato pertanto elevato, per quanto riguarda i magistrati di Cassazione, da 35 a 72, numero che corrisponde all'incirca all'aliquota di due terzi delle vacanze che il vigente regolamento riserva al concorso rispetto allo scrutinio. Per i magistrati di Appello è stato mantenuto il numero di 115, che è parso sufficiente in relazione alle esigenze immediate dei relativi uffici e che tiene conto della minor quota normalmente riservata ai concorsi per le promozioni in Appello.

In relazione a tale variazione è stato ridimensionato il frazionamento nel quinquennio predisposto dalla Camera, riducendo l'aliquota attribuita alle promozioni dei primi due anni. La Commissione ha ritenuto che per tal modo, si potesse meglio raggiungere lo scopo di coprire i posti di nuova istituzione con i magistrati migliori ed ha tenuto anche conto, per quanto si riferisce ai posti di magistrato d'Appello, nella circostanza che tutti i magistrati di Tribunale, in possesso della richiesta anzianità, hanno partecipato ai concorsi anzidetti ed in essi sono stati graduati, mentre non esistono, per altri quattro anni, altri magistrati di Tribunale che possano aspirare alla promozione per concorso perchè, a causa dei noti eventi bellici, le ammissioni in Magistratura rimasero sospese dal 1943 al 1947.

Il nuovo testo della norma demanda al Consiglio superiore della Magistratura di formare per ogni categoria di magistrati da promuovere una graduatoria suppletiva in ordine alla quale sono stati precisati i criteri obiettivi di classifica. Approvate tali graduatorie per le quali si è ritenuto opportuno assegnare il termine di sessanta giorni, detto Consiglio dovrà emanare i provvedimenti di promozione. Per tal modo le prerogative di questo organo sono rispettate, mentre viene riaffermato il carattere amministrativo della sua attività che dovrà essere esercitata nell'ambito ad essa assegnato dal Parlamento cui spetta il potere normativo.

Il provvedimento consente così l'incremento delle funzioni giudiziarie più elevate mediante l'immediata immissione di magi-

strati che sono all'altezza delle medesime. Per cui esso conserva il suo carattere straordinario ed urgente imposto dallo stato di necessità derivato dalla situazione innanzi illustrata, e non riduce la disponibilità dei posti destinati ad altri magistrati che possano legittimamente aspirare alla promozione.

Prima di concludere è d'uopo ricordare che sono state manifestate delle riserve in ordine alla istituzione di due posti di Presidenti aggiunti della Corte di cassazione. Tale istituzione, prevista dall'articolo 2 del disegno di

legge, è stata ritenuta da alcuni non giustificata. Si pronunzierà al riguardo l'Assemblea.

Si confida che la vostra approvazione del disegno di legge in esame, in accoglimento del nobile appello di un illustre magistrato, il senatore Azara, possa valere, onorevoli colleghi, a restituire serenità ai magistrati, che ne hanno bisogno nell'esercizio delle loro funzioni, e fiducia nella giustizia ai cittadini esasperati dalla lentezza del corso dei giudizi, causata principalmente dalla mancanza di magistrati.

PELIZZO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Art. 1.**

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di milleduecentottantasette posti così ripartiti:

800 magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari;

325 magistrati di Corte di appello;

150 magistrati di Corte di cassazione;

10 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente di Corte di appello ed equiparati;

2 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparati, agli effetti giuridici ed economici, al procuratore generale presso la stessa Corte ed al presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La tabella A annessa alla presente legge sostituisce la tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

**Art. 2.**

L'aumento dei posti nel ruolo predetto sarà effettuato durante il quinquennio 1960-1964, aumentandosi:

Nel 1960:

2 posti di presidente aggiunto della Corte di cassazione;

4 posti di presidente di Corte di appello ed equiparati;

40 posti di magistrato di Corte di cassazione;

80 posti di magistrato di Corte di appello;

220 posti di magistrato di Tribunale.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

L'aumento dei posti nei ruoli predetti sarà effettuato durante il quinquennio 1960-1964, aumentandosi:

Nel 1960:

2 posti di presidente aggiunto della Corte di cassazione;

4 posti di presidente di Corte d'appello ed equiparati;

25 posti di magistrato di Corte di cassazione;

65 posti di magistrato di Corte d'appello;

220 posti di magistrato di Tribunale.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Nel 1961:

3 posti di presidente di Corte di appello ed equiparati;

30 posti di magistrato di Corte di cassazione;

60 posti di magistrato di Corte di appello;

200 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1962:

3 posti di presidente di Corte di appello ed equiparati;

20 posti di magistrato di Corte di cassazione;

40 posti di magistrato di Corte di appello;

150 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1963:

15 posti di magistrato di Corte di cassazione;

20 posti di magistrato di Corte di appello;

130 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1964:

10 posti di magistrato di Corte di cassazione;

10 posti di magistrato di Corte di appello;

100 posti di magistrato di Tribunale.

Gli altri 35 posti di magistrato di Cassazione e 115 di magistrato di Corte di appello, previsti dal precedente articolo 1, sono conferiti, in aumento, ai concorsi per magistrati di Cassazione e per magistrati di Corte di appello banditi con decreti ministeriali 15 gennaio 1959 per l'attribuzione ad altrettanti idonei che abbiano riportato, rispettivamente, non meno di 67/70 e di 47/50.

I posti che eventualmente residueranno in dipendenza dell'applicazione del comma precedente saranno utilizzati nell'anno 1964.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Nel 1961:

3 posti di presidente di Corte d'appello ed equiparati;

20 posti di magistrato di Corte di cassazione;

55 posti di magistrato di Corte d'appello;

200 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1962:

2 posti di presidente di Corte d'appello ed equiparati;

15 posti di magistrato di Corte di cassazione;

35 posti di magistrato di Corte d'appello;

150 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1963:

10 posti di magistrato di Corte di cassazione;

30 posti di magistrato di Corte d'appello;

130 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1964:

8 posti di magistrato di Corte di cassazione;

25 posti di magistrato di Corte d'appello;

100 posti di magistrato di Tribunale.

A copertura delle altre vacanze risultanti dall'aumento dei ruoli a norma dell'articolo 1, il numero dei posti messi a concorso negli anni 1957, 1958 e 1959, per la nomina a magistrato di Corte di cassazione ed a magistrato di Corte d'appello è elevato rispettivamente di 72 e di 115 unità.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formerà relativamente a ciascuna di dette funzioni e sino al numero dei posti indicati, una graduatoria suppletiva in base al voto conse-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 3.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella B annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella N annessa al detto Ordinamento.

Art. 4.

Il Governo è delegato a procedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.

Art. 5.

All'onere di lire 1.300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per lo esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

guito da ciascun magistrato nell'ultimo concorso a cui ha partecipato, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza e, a parità di condizioni, della maggiore anzianità con esclusione di coloro che comunque abbiano conseguito la promozione con decorrenza anteriore al 1° luglio 1960. Approvate le graduatorie, lo stesso Consiglio dichiarerà vincitori i concorrenti classificati e provvederà, secondo l'ordine di classifica e con decorrenza dalla data di cui all'articolo 6, alle relative promozioni.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

## TABELLA A

RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di Cassazione:	
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidenti aggiunti della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	4
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	74
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	443
Magistrati di appello . . . . .	1.705
Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	4.413
Uditori giudiziari . . . . .	350
Totale . . . . .	<u>6.990</u>

## TABELLA B

PERSONALE DEL MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Magistrati	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione . . . . .	4
Magistrati di Corte di cassazione . . . . .	2
Magistrati di Corte di appello . . . . .	21
Magistrati di Corte di appello ovvero magistrati di Tribunale . . . . .	14
Magistrati di Tribunale . . . . .	63
Magistrati di Tribunale ovvero aggiunti giudiziari . . . . .	10
Totale . . . . .	<u>114</u>

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

## TABELLA A

RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA*Identica.*

## TABELLA B

PERSONALE DEL MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA*Identica.*